

# **COMUNE DI SCHIO**

SETTORE 1 - SERVIZIO CONTRATTI - UFFICIO PROVVEDITORATO

## **SERVIZIO DI VIGILANZA**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **INDICE:**

|      |    |   |
|------|----|---|
| ART. | 1  | OGGETTO DELL'APPALTO  |
| ART. | 2  | DURATA DELL'APPALTO   |
| ART. | 3  | IMPORTO   |
| ART. | 4  | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE   |
| ART. | 5  | TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE                       |
| ART. | 6  | PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE |
| ART. | 7  | ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO                                   |
| ART. | 8  | SISTEMA OPERATIVO, APPARECCHIATURE  |
| ART. | 9  | REFERENTE DEL SERVIZIO  |
| ART. | 10 | CAUZIONE DEFINITIVA   |
| ART. | 11 | VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA                                       |
| ART. | 12 | FATTURAZIONE E PAGAMENTI  |
| ART. | 13 | PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE   |
| ART. | 14 | ESECUZIONE IN DANNO   |
| ART. | 15 | RECESSO   |
| ART. | 16 | REVISIONE PREZZI  |
| ART. | 17 | ASSICURAZIONI   |
| ART. | 18 | PERSONALE   |
| ART. | 19 | CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE                                     |
| ART. | 20 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO   |
| ART. | 21 | SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA   |
| ART. | 22 | CONTROVERSIE  |
| ART. | 23 | DISPOSIZIONI FINALI   |

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata di immobili di proprietà del Comune di Schio al fine di preservare gli stessi e i beni ivi contenuti da danneggiamenti che possano comprometterne la funzionalità.

Il tipo di prestazione e i siti oggetto dell'appalto sono specificati nel presente articolo e nell'allegato A) al presente capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del capitolato stesso.

L'offerta economica dovrà riguardare tutti gli elementi (siti e prestazioni) individuati nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati.

Tutte le Guardie Particolari Giurate (d'ora in poi GPG) addette al servizio in appalto dovranno indossare un'identica divisa, con ben visibile il distintivo dell'istituto di vigilanza e il tesserino di riconoscimento con fotografia, e dovranno essere in costante collegamento con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza stessa mediante radio ricetrasmittente.

Le autopattuglie addette al servizio dovranno essere tutte radiocollegate e geo localizzate su sistema georeferenziato di base.

Il servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura vandalica, criminale e/o accidentale, dovrà essere espletato mediante l'utilizzo di auto di servizio chiaramente identificabili con il logotipo aziendale dell'istituto di vigilanza e dotate di radioveicolare in costante collegamento con la propria centrale operativa, nonché di apparecchiatura che ne consenta la geolocalizzazione e la registrazione per tutto il periodo richiesto del servizio di vigilanza svolto con dimostrazione dei passaggi ispettivi su sistema operativo centrale gestito dalla Ditta aggiudicataria del servizio.

Detto sistema dovrà avere la possibilità di accesso da parte del Comune di Schio, il quale potrà verificare in qualunque momento, anche in tempi successivi per almeno tre mesi, la registrazione dell'attività svolta e visionare il tracciato dei percorsi di ispezione eseguiti dal personale preposto.

Nel caso in cui rivelino situazioni anomale, le GPG dovranno immediatamente allertare le forze dell'ordine.

### **A) SERVIZIO ISPETTIVO CON N. 1 PASSAGGIO NOTTURNO PRESSO EDIFICI**

Le GPG della ditta aggiudicataria dovranno effettuare n. 1 (una) ispezione presso gli immobili di cui all'elenco Allegato A) tutte le notti tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo - con orari differenziati al fine di evitarne la conoscenza da parte di eventuali soggetti malintenzionati.

Le ispezioni dovranno essere registrate su apposito sistema informatico gestito dalla Ditta aggiudicataria e in modo da garantirne la completa vigilanza, con particolare attenzione alla chiusura degli infissi (porte e finestre); si precisa che, in caso di edifici con recinzioni, la GPG dovrà controllare il perimetro del fabbricato posto all'interno della recinzione dello stesso.

I relativi tabulati dovranno essere inviati mensilmente al Comune di Schio - Ufficio Provveditorato - a cura della ditta aggiudicataria, unitamente alle fatture.

Durante ciascun passaggio, la GPG dovrà svolgere le seguenti attività:

- controllo della chiusura degli infissi e delle porte d'accesso;
- eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni. In tal caso, la GPG dovrà:
  - allertare la centrale operativa e il referente di sede;

- presidiare i luoghi ed effettuare un'ispezione all'interno dei locali con il referente di sede;
- richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio o eventualmente l'intervento delle forze dell'ordine, presidiando, nel contempo, lo stabile;
- accertamento di situazioni anomale o di pericolo, quali principi d'incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi. In tal caso, la GPG dovrà:
  - richiedere, nel caso riscontri un'evidente situazione di emergenza, l'immediato intervento delle forze dell'ordine o dei VV.F.; in ogni caso, la GPG dovrà allertare la centrale operativa e il referente di sede;
  - effettuare un'ispezione all'interno dei locali, qualora ciò sia possibile senza mettere a rischio la propria incolumità;
- allontanamento di persone estranee, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

Il personale di vigilanza è tenuto a redigere, per ogni singolo edificio, uno specifico rapporto di servizio, qualora riscontri situazioni anomale circa la sicurezza della struttura.

Tale rapporto di servizio dovrà pervenire via mail agli indirizzi [marino.stella@comune.schio.vi.it](mailto:marino.stella@comune.schio.vi.it), [provveditorato@comune.schio.vi.it](mailto:provveditorato@comune.schio.vi.it) entro le ore 9,00 del giorno successivo.

Il referente di tutti gli edifici di cui all'allegato A) è il "Servizio Reperibilità" del Comune di Schio, fatta eccezione dei seguenti 3 edifici scolastici, i cui referenti sono a fianco di ciascuno indicati:

- Scuola secondaria "Maraschin" - Sig.ra Pozza Emilia
- Scuola secondaria "A. Fusinato" - Sig. Grotto Silvio
- Scuola secondaria "Battistella" - Sig. Spinelli Leopoldo.

## **B) SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ED INTERVENTO**

Il servizio interesserà tutti gli edifici dotati di impianto antintrusione e/o di rilevazione incendi/guasti/impianti tecnologici individuati nell'elenco Allegato A). La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a collegare i suddetti impianti alla propria centrale operativa mediante:

**B1) combinatore telefonico o**

**B2) ponte radio bidirezionale.**

In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, rilevazione fumi, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

In caso di allarme, la ditta aggiudicataria dovrà attivare, a seconda dell'evento accertato, gli interventi atti a garantire il ripristino della sicurezza o, comunque, il contenimento dei danni registrati, nonché la tutela dei cittadini e della proprietà pubblica. In particolare, dovrà:

- allertare immediatamente le GPG più vicine all'edificio, dando le coordinate del luogo in cui è scattato l'allarme (sede interessata, tipo di segnalazione ecc) e mantenendosi con le stesse in costante collegamento radio; le GPG dovranno effettuare tutte le operazioni previste per la tipologia A);

- provvedere, se del caso, a rilanciare l'allarme alle autorità competenti e ai referenti di sede;
- redigere un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto, da inviare via mail agli indirizzi [marino.stella@comune.schio.vi.it](mailto:marino.stella@comune.schio.vi.it) e [provveditorato@comune.schio.vi.it](mailto:provveditorato@comune.schio.vi.it) entro le ore 9 del giorno successivo.

Per l'edificio "Parcheggio interrato a tre piani Falcone Borsellino" l'intervento dovrà, altresì, prevedere il servizio di chiamata d'emergenza, ad un numero fornito dall'appaltatore, da parte di cittadini e la successiva risoluzione entro 30 minuti dalla ricezione della chiamata.

Tale servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 nei seguenti 2 casi:

- furto
- blocco di utenti all'interno dei servizi igienici.

Nel caso, invece, di blocco di utenti all'interno del parcheggio a causa del mancato funzionamento della sbarra di accesso, l'appaltatore dovrà intervenire, sempre entro 30 minuti dalla ricezione della chiamata, al di fuori del seguente orario di servizio dei dipendenti comunali:

lunedì: 8,15-13,15 / 14,20-18,00

martedì: 8,15-13,15

mercoledì: 8,15-13,15 / 14,20-18,00

giovedì: 8,15-13,15 / 14,20-18,00

venerdì: 8,15-13,15

#### **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata dal 1° ottobre 2015 o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento del Dirigente competente, anche nelle more della stipulazione del contratto, e fino al 31 dicembre 2017.

Il contratto di cui al presente appalto potrà essere prorogato, su richiesta del Comune di Schio e con obbligo della ditta appaltatrice di accettarlo, alle medesime modalità e condizioni, fino a un massimo di mesi 6 (sei).

#### **ART. 3 - IMPORTO**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro **39.690,00**, oltre all'IVA, di cui Euro **1.120,00** per oneri per la sicurezza, NON SOGGETTI A RIBASSO.

Il Comune di Schio si riserva, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di attivare, intensificare, sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento, in relazione alle proprie esigenze organizzative, previa comunicazione da effettuarsi con posta certificata almeno 10 (dieci) giorni prima, con conseguente aumento/riduzione proporzionale del prezzo, in relazione agli importi indicati nella "Scheda offerta economica".

#### **ART. 4 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Sono stati effettuati accertamenti volti a rilevare la presenza di eventuali rischi interferenti.

Gli stessi non sono stati ravvisati, trattandosi di edifici nella disponibilità del Comune di Schio, all'interno dei quali non viene svolta nel periodo di appalto alcuna attività lavorativa.

Non si considera attività interferente l'eventuale presenza del referente di sede con le GPG.

Gli oneri per ridurre o eliminare rischi da interferenza sono, pertanto, pari a 0,00.

All'atto della stipulazione del contratto all'aggiudicatario verrà consegnato estratto del Documento di Valutazione di Rischi del Comune di Schio.

#### **ART. 5 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 6 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a 2 (due) anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 14, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

## **ART. 7 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Schio si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 79 del D.lgs. n. 163/2006;
- l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune di Schio e della ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la costituzione della cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 10;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate all'art. 17.

## **ART. 8 - SISTEMA OPERATIVO, APPARECCHIATURE**

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, a propria cura e spese, alla mappatura degli edifici nel territorio comunale, costituire la rete georeferenziata e localizzare i punti di controllo per ogni edificio secondo le indicazioni del Direttore di esecuzione dell'appalto, il tutto come indicato nell'elenco edifici ed immobili comunali (Allegato A), alla consegna al referente del Comune di Schio delle necessarie istruzioni operative che consentano di accedere al sistema operativo centrale gestito dalla Ditta (login, password ecc.).

Dovrà garantirne il collegamento alla centrale operativa della Ditta dalla data di inizio dell'appalto fino alla chiusura dello stesso, senza alcuna riserva sull'accesso ai dati.

L'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in persone e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

## **ART. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

L'appaltatore dovrà, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio responsabile che sarà il referente del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e chiamate da parte del Comune di Schio e il controllo delle attività effettivamente svolte (corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica, ecc.).

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Schio.

## ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del codice civile;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

La garanzia fideiussoria verrà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

A garanzia di ogni danno che potrà derivare nelle ipotesi di risoluzione del contratto o di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore o per il pagamento delle penali, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, incamerandola totalmente o parzialmente, salvi i maggiori diritti e gli ulteriori danni subiti. La cauzione copre anche le spese dei servizi eventualmente eseguiti d'ufficio, la riscossione delle penali applicate ed il pagamento delle somme dovute dall'appaltatore e terzi che il Comune di Schio abbia, a qualunque titolo, anticipato con particolare riferimento ai mancati pagamenti delle retribuzioni ed ai versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore.

Sull'appaltatore grava l'obbligo di reintegrare a proprie spese il deposito cauzionale ogni qualvolta la cauzione sia stata escussa parzialmente o totalmente entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di escussione del Comune di Schio inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In caso di mancata reintegrazione



nel termine suddetto, la stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto fatto salvo il risarcimento del danno.

La garanzia è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

#### **ART. 11 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA**

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee anche con visite presso gli obiettivi vigilati.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta aggiudicataria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 13, la ditta aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente al Comune di Schio i casi di forza maggiore che impediscono il rispetto dell'offerta tecnica presentata.

#### **ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il servizio dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata, con contestuale invio dei tabulati dei passaggi effettuati. Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della regolare esecuzione del servizio, che dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei tabulati di ispezione, debitamente controllati a campione dal Direttore operativo incaricato dall'Ente, mediante estrazione diretta dei dati dal sistema operativo centrale della Ditta.

Le fatture dovranno:

- essere redatte in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 (codice Ufficio del Comune di Schio UFT7PV);
- essere intestate al Comune di Schio - Ufficio Provveditorato;
- contenere tutti i dati relativi al pagamento (IBAN, c/c dedicato ex legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
- contenere il CIG relativo all'affidamento;
- riportare la dicitura "scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972" per le operazioni soggette al meccanismo del cosiddetto "split payment".

Nel caso di R.T.I., la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.

### ART. 13 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

La ditta aggiudicataria riconosce fin d'ora espressamente al Comune di Schio la facoltà di effettuare controlli a campione, sia ispettivi che documentali, e di applicare le conseguenti penalità, come sotto riportate. La ditta aggiudicataria dovrà esibire, entro 4 (quattro) ore dall'eventuale richiesta da parte del Comune di Schio, l'ulteriore documentazione comprovante l'effettuazione del servizio in qualsiasi giorno dell'anno, relativamente a tutte le sedi interessate.

L'applicazione delle penalità è prevista nei seguenti casi:

- per mancato invio dei tabulati di registrazione: Euro 100,00 per ogni inosservanza;
- per ciascun mancato passaggio emerso nel corso dei controlli a campione: Euro 200,00;
- per ogni infrazione, mancanza, inadempimento rispetto alle modalità e ai tempi descritti all'art. 1 del presente capitolato riscontrati nel corso dei controlli a campione, siano essi ispettivi che documentali: Euro 100,00;
- per mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche di conservazione delle registrazioni relativamente al SERVIZIO DI TELEVIGILANZA: Euro 400,00 per ogni inosservanza;
- per mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara:
  - a) per mancato funzionamento del sistema informatico di consultazione dello stesso: Euro 400,00 per ogni inosservanza;
  - b) per mancata osservanza del numero di guardie giurate effettivamente adibite al presente appalto: Euro 300,00 per ciascuna infrazione;
  - c) per il superamento del "tempo max di intervento delle GPG in caso di emergenza": Euro 200,00 per ciascuna infrazione;
  - d) per ogni inosservanza rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica in relazione alle migliorie: Euro 300,00.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili al Comune di Schio.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati alla ditta appaltatrice mediante PEC. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso, il Comune di Schio avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune di Schio avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui il Comune di Schio accerti l'effettuazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e s.m.i.;
- b) nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- c) per mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Schio;
- d) per accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- e) per cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma di penalità superiore al 10% (10 per cento) dell'importo di contratto;
- f) per mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Schio avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. Viene fatta salva la facoltà del Comune di Schio di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito del Comune stesso per il risarcimento del danno.

#### **ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Schio potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune stesso.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune di Schio potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 15 - RECESSO**

E' facoltà del Comune di Schio recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, il Comune di Schio si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto ove norme sopravvenute facciano venir meno la sua competenza in ordine al servizio oggetto del presente appalto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Schio.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

## **ART. 16 - REVISIONE PREZZI**

Il prezzo del contratto sarà sottoposto a procedura di revisione secondo il disposto di cui all'art. 115 del D.lgs. 163/2006 a partire dal secondo anno di appalto.

## **ART. 17 - ASSICURAZIONI**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le disposizioni generali del Comune di Schio, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose e a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria deve stipulare con primarie compagnie di assicurazione apposita polizza con i seguenti massimali minimi:

- Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per danneggiamenti diretti o indiretti, manomissioni o furti a cose appartenenti al Comune di Schio o a terzi in conseguenza del mancato espletamento del servizio secondo le prescrizioni di contratto, con eventuali franchigie a carico della ditta aggiudicataria;
- Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni persona che abbia subito lesioni corporali permanenti in conseguenza del mancato espletamento del servizio secondo le prescrizioni di contratto, con eventuali franchigie a carico della ditta aggiudicataria;
- Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per ogni persona che abbia subito lesioni lievi in conseguenza del mancato espletamento del servizio secondo le prescrizioni di contratto, con eventuali franchigie a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune di Schio nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso in cui vi fosse una sostituzione del contratto di assicurazione.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo RC dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e della sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della ditta aggiudicataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della polizza.

L'appaltatore deve trasmettere all'Ufficio Provveditorato del Comune di Schio copia autentica delle polizze assicurative prima dell'inizio del servizio.

## **ART. 18 PERSONALE**

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolge il servizio.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

#### **ART. 19 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE**

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili al Comune di Schio, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 del disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto non possono essere subappaltate. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ART. 21 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA**

La risoluzione del contratto in caso di fallimento dell'appaltatore o negli altri casi previsti dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 fa sorgere a favore del Comune di Schio il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Schio, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal contratto d'appalto;
- dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di servizio dell'allegato II B;
- dal DPR n. 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di servizio dell'allegato II B;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Schio, li 21/09/2015

PER LA DITTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE